REGOLAMENTO (CEE) N. 616/82 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 1982

relativo al regime da applicare alle importazioni in Italia e nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3061/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 723/81 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafi 4 e 5,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3061/79 stabilisce le condizioni relative all'importazione di limiti quantitativi;

considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 123/82 (3) e (CEE) n. 341/82 (4) della Commissione, sono stati stabiliti limiti quantitativi provvisori per l'importazione in alcune regioni della Comunità di alcuni prodotti tessili originari della Cina in attesa dei risultiati delle consultazioni avviate;

considerando che, in data 15 e 16 gennaio 1982, dette consultazioni hanno consentito di giungere ad un risultato reciprocamente accettabile e che in conseguenza è opportuno stabilire limiti quantitativi definitivi per alcuni prodotti per il periodo 1982/1983, abrogando i limiti quantitativi provvisori;

considerando che le quantità di prodotti in questione esportate dalla Cina tra il 1° gennaio 1982 e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere dedotti dai limiti quantitativi rispettivamente stabiliti per il 1982;

considerando che detti limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti, ma spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importazione in Italia e nel Regno Unito dei prodotti originari della Cina di cui alla categoria riportata in allegato è soggetta al limite quantitativo stabilito nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 2

1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Cina verso l'Italia e il Regno Unito prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione di un certificato d'imbarco attestante che la spedizione ha effettivamente avuto luogo prima di detta data.

2. Tutti i prodotti spediti dalla Cina a decorrere dal 1° gennaio 1982 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito. Tuttavia detti limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti, ma spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le importazioni dei prodotti spediti dalla Cina verso l'Italia e il Regno Unito dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggette al sistema del duplice controllo previsto all'articolo V del regolamento (CEE) n. 3061/79.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 123/82 è abrogato per quanto riguarda l'Italia e soltanto per le categorie 27 e 87 per quanto riguarda il Regno Unito. Il regolamento (CEE) n. 341/82 è abrogato per quanto riguarda l'Italia.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica fino al 31 dicembre 1983.

(1) GU n. L 345 del 31. 12. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 75 del 21. 3. 1981, pag. 8.
(3) GU n. L 16 del 22. 1. 1982, pag. 14.
(4) GU n. L 44 del 16. 2. 1982, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1982.

Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente

ALLEGATO

Categoria n.	Numero della tariffa	Codice Nimexe (1982)	Designazione delle merci	Stati membri	Unità	Quantitativi annuali dal 1° gennaio al 31 dicembre	
						1982	1983
25	60.04 B IV b) 2 aa) bb) d) 2 aa) bb)	60.04-51 ; 53 ; 81 ; 83	Sottovesti a maglia non elastica né gommata : Pigiami e camicie da notte a maglia, di cotone o di fibre tessili sintetiche, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés)	I	1 000 pezzi	205	215
27	60.05 A II b) 4 dd) 61.02 B II e) 5 aa) bb) cc)	60.05-51 ; 52 ; 54 ; 58 61.02-57 ; 58 ; 62	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : II. altri Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri : Gonne, comprese le gonne-pantalone, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), tessute o a maglia	UK	1 000 pezzi	160	163
40	62.02 B IV a) c)	62.02-83 ; 85 ; 89	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina ; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento : B. altri : Tende (diverse dalle tendine) ed altri manufatti per l'arredamento, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	I	Tonnellate	280 (1)	297 (1)
78	ex 61.01 A II B III V f) 1 g) 1 2 3	61.01-09 ; 24 ; 25 ; 26 ; 81 ; 92 ; 95 ; 96	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : Accappatoi da bagno, vesti da camera, giacche da casa e simili vestimenta da casa ; vestiti completi e insiemi da sci, composti da due o tre pezzi, e altri indumenti esterni, tessuti, per uomo e per ragazzo, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 14 A, 14 B, 16, 17, 21, 76 e 79, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	I	Tonnellate	190	200
87	61.10	61.10-00	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia	UK	Tonnellate	55	59

(1) Una quantità supplementare annuale di 60 t è stata stabilita per il 1982 ed il 1983.